



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
dell'Emilia-Romagna

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche
paritarie dell'Emilia-Romagna

e, p.c. Al Presidente della Regione Emilia-Romagna

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Oggetto: Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Indicazioni .

Come noto è stato pubblicato nella G.U. n. 79 del 1 aprile 2021 Il [Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44](#), recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Detto decreto prevede l'applicazione, **dal 7 aprile al 30 aprile 2021** delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo quanto disposto dal medesimo decreto-legge).

Pur essendo, alla data odierna, in attesa dell'Ordinanza del Ministro della Salute che dispone aree e livelli di rischio delle Regioni, ivi compresa la Regione Emilia-Romagna, in considerazione dell'imminenza del riavvio delle attività didattiche dopo la sospensione per le vacanze pasquali, si ritiene utile fornire un quadro riepilogativo con alcune indicazioni per le istituzioni scolastiche.

Nel rimandare al citato D.L. per ogni ulteriore approfondimento, si richiamano di seguito alcune specifiche misure di interesse per le istituzioni scolastiche in esso contenute.

“Servizi educativi per l'infanzia, scuola dell'infanzia, scuola primaria e classi prime della scuola secondaria di primo grado”

L'articolo 2, comma 1 dispone: “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato **in presenza** sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei **servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'**attività scolastica e**



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

Dunque dal 7 aprile al 30 aprile p.v., a partire dai servizi educativi per l'infanzia e fino alla classe prima della scuola secondaria di primo grado i bambini e i ragazzi frequenteranno in presenza anche in "zona rossa".

La disposizione di cui sopra, si legge sempre nel comma 1 del citato art. 2, *"non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e dei Sindaci"* e la deroga *"è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territori"*.

Classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e classi della scuola secondaria di secondo grado

L'articolo 2, comma 2 sancisce: *"nella zona rossa le attività didattiche del **secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado**, nonché le attività didattiche della **scuola secondaria di secondo grado** si svolgono **esclusivamente in modalità a distanza**"*.

Inoltre: *"Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il **secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado** si svolgono **integralmente in presenza**. Nelle medesime zone gialla e arancione le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia **garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento**, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza"*.

Possibilità di svolgere comunque attività in presenza: Laboratori, Inclusione scolastica alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali

L'articolo 2, comma 3 prevede che *"Sull'intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere **attività in presenza** qualora sia necessario l'**uso di laboratori** o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli **alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali**, secondo quanto*



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”

Per ciò che concerne “l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”, si rammentano le indicazioni contenute nella [nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, prot. n. 662 del 12 marzo 2021](#), emanata “sentito l’Ufficio per le politiche in favore della disabilità”, cui si rinvia per approfondimenti. Si riportano di seguito alcuni stralci della nota:

*“[...] è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’ **attenta valutazione dei singoli casi**, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste [...] a tutela del diritto alla salute. Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi. Ciò premesso [...], le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.”*

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale, si rappresenta, quindi, che la valutazione delle modalità di realizzazione dell’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e BES è in capo alle istituzioni scolastiche che, nel contemperare il diritto all’inclusione con il diritto alla salute, nella delicata fase attuale della situazione pandemica, valuteranno con metodi e strumenti autonomamente stabiliti le modalità per mantenere la qualità della didattica e realizzare l’inclusione, contemperando il tutto con le necessarie misure di sicurezza.

Questo Ufficio anche attraverso la rete delle [scuole sedi dei Centri Territoriali di Supporto/Scuole polo inclusione](#) e il [Servizio Marconi TSI](#) resta a disposizione delle istituzioni scolastiche per ogni azione di supporto di natura tecnica e didattica.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Piano della Regione Emilia-Romagna per una ripartenza sicura

La Regione Emilia-Romagna, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, dopo interlocuzioni anche con questo Ufficio, ha reso noto di aver messo a punto un "**piano per una ripartenza sicura**" che prevede, fra l'altro:

- *"la priorità al completamento delle **vaccinazioni** per tutti i lavoratori della scuola", con "la possibilità per il personale scolastico assistito in altra regione di essere comunque vaccinato in Emilia-Romagna";*
- *la "conferma della **campagna di screening** in farmacia per alunni, familiari e per lo stesso personale scolastico, con la possibilità per tutti loro di effettuare gratuitamente tamponi rapidi";*
- *"azioni preventive di controllo, d'intesa con i dirigenti scolastici" a cura delle aziende sanitarie, "con l'effettuazione di **tamponi a campione, su base volontaria**".*
- *"un' estesa azione di screening in ambito scolastico utilizzando **test antigenici molecolari, sempre su base volontaria**" come azione preventiva nei "comuni o territori con alta incidenza di nuovi casi ogni 100mila abitanti".*

La Direzione generale, gli Uffici di Ambito Territoriale e i Dirigenti tecnici di questo Ufficio Scolastico Regionale sono a disposizione per ogni eventuale attività di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, nella complessa gestione della fase di ripartenza in presenza della scuola.

Il Vice Direttore Generale

Bruno E. Di Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993